



**COMUNE DI GALLESE**  
**Provincia di Viterbo**

ORDINANZA N. 48 del 28/07/2022

**Oggetto:** ORDINANZA DI DIVIETO PER USI IMPROPRI DELL'ACQUA POTABILE DELLA RETE IDRICA COMUNALE

**IL SINDACO**

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 giugno 2022, n. T00084, Legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 2, dichiarazione dello "stato di calamità naturale" a causa della grave crisi idrica determinatasi per l'assenza di precipitazioni meteorologiche ed in conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento idrico da parte dei Comuni della Regione Lazio;

**Vista** la nota del Presidente della Regione Lazio del 28/06/2022, acquisita al protocollo comunale al n. 5307 del 28/06/2022, avente oggetto "Stato severità idrica territorio della Regione Lazio" con la quale si invita il Sindaco ad adottare specifiche ordinanze di divieto di tutti gli usi impropri e non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, ovvero di limitazione dell'uso della risorsa idropotabile in base alle caratteristiche del territorio accompagnate da un'adeguata attività di vigilanza e controllo;

**Preso Atto** della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo;

**Ritenuto**, pertanto, dover rappresentare alla cittadinanza la necessità di evitare sprechi e usi impropri di acqua erogata dalla rete idrica comunale, al fine di evitare il ricorso al razionamento idrico;

**Ravvista** l'urgenza di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, nonché della pubblica incolumità, emanando apposita ordinanza;

**Visto** l'art. 98 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente Regolamento di gestione del Servizio Idrico Integrato;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

**Visto** in particolare l'articolo 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

**ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa e qui interamente richiamate, a far data dall'adozione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2022,

che l'uso dell'acqua prelevata dalla rete idrica comunale sia consentito esclusivamente per i normali, ammessi, usi domestici e sanitari, ovvero, per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell'uso di acqua, ivi compresi i servizi pubblici di igiene, di decoro urbano e cimiteriali e che, conseguentemente, ne è vietato l'utilizzo nei seguenti casi:

- per irrigazione di orti e giardini, prati e altri impianti sportivi privati;
- per riempimento di ogni tipo di piscina fissa o mobile;
- per lavaggio di automobili/cicli/motocicli (fatte salve le attività di autolavaggio regolarmente autorizzate);
- per qualunque uso ludico;
- per altri usi impropri e comunque diversi dalle normali necessità domestiche o assimilabili ed igieniche, nonché per altri usi impropri dalle attività regolarmente autorizzate.

### **INVITA**

- tutta la cittadinanza ad un uso razionale dell'acqua e a mettere in atto comportamenti quotidiani virtuosi, ricordando come in questo momento di criticità, sia di fondamentale importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;
- tutti gli agricoltori e allevatori operanti nel territorio comunale, a contenere i volumi di adacquamento allo stretto necessario per il benessere della coltura o degli animali.

### **AVVERTE**

- alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- chiunque violi ripetutamente i disposti della presente ordinanza, oltre all'applicazione della massima sanzione pecuniaria, verrà fatta denuncia alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale e tutela del pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla collettività.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva
- che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Gallese, nonché su altri canali informativi, al fine di assicurarne la massima diffusione.
- La presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza:
  - alla Prefettura di Viterbo;
  - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo;
  - alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Gallese;
  - al Comando di Polizia Locale del Comune di Gallese;
  - alla Provincia di Viterbo;
  - all'Autorità ATO n.1 – Lazio Nord.

### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio - TAR di Roma - nel termine di sessanta giorni dalla data della sua adozione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Sindaco  
Dott. Danilo Piersanti